

Mercoledì 6 aprile 2011

40. insiste affinché la posizione del Parlamento sia presa pienamente in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri sia prima dell'avvio dei negoziati sugli investimenti sia durante le trattative; richiama il contenuto dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione e invita la Commissione a consultare il Parlamento sui progetti di mandato negoziale in tempo utile, al fine di consentirgli di esprimere la sua posizione, che a sua volta dovrà essere debitamente presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio;

41. sottolinea la necessità di riservare uno spazio, nella strategia per la futura politica degli investimenti, al ruolo delle delegazioni del SEAE, riconoscendo che il loro potenziale e il loro know-how a livello locale hanno un valore strategico per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla nuova politica;

*

* *

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode

P7_TA(2011)0142

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (2010/2247(INI))

(2012/C 296 E/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 14 luglio 2010, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009» (COM(2010)0382) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2010)0897 e SEC(2010)0898),
- vista la decima relazione di attività dell'OLAF – Relazione annuale 2010 ⁽¹⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2009, corredata dalle risposte della Commissione ⁽³⁾,
- visti l'articolo 319, paragrafo 3, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf

⁽²⁾ GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 303 del 9.11.2010, pag. 243.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Mercoledì 6 aprile 2011

- vista la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione⁽¹⁾, intesa ad assicurare che i fondi UE non siano soggetti a corruzione,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0050/2011),

Osservazioni generali

1. si rammarica del fatto che, in generale, la relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (COM(2010)0382) (la «relazione TIF 2009»), presentata a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non fornisca informazioni sul livello stimato di frode e di irregolarità nei singoli Stati membri, ma si concentri sul livello di comunicazione delle informazioni, e che non sia quindi possibile avere una visione complessiva della situazione effettiva in fatto di frode e di irregolarità negli Stati membri, né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di casi di questo tipo;
2. ricorda che la frode è un comportamento irregolare volontario che costituisce reato penale e che un'irregolarità è il mancato rispetto di una regola; si rammarica che la relazione della Commissione non affronti la questione della frode in modo approfondito e tratti molto ampiamente quella delle irregolarità; fa notare che l'articolo 325 TFUE riguarda la frode e non le irregolarità, e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;
3. sottolinea che negli ultimi anni sono state messe a punto, nel quadro di un tentativo più ampio di lotta alla corruzione, tecniche per misurare la frode ed esorta la Commissione a intensificare tali sforzi di ricerca e a porre in atto, inizialmente come progetti pilota, in collaborazione con gli Stati membri, le nuove pertinenti metodologie che sono in corso di sviluppo nel settore della misurazione dei fenomeni delle irregolarità e della frode;
4. invita la Commissione a esercitare la propria responsabilità garantendo il rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi di comunicazione delle informazioni volti a fornire dati attendibili e comparabili sulle irregolarità e la frode, anche se ciò dovesse implicare da parte sua la modifica del sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto di detti obblighi di comunicazione;
5. si rammarica del fatto che si continuano a spendere indebitamente quote significative di fondi UE e invita la Commissione a prendere le misure del caso per assicurare il rapido recupero di detti fondi;
6. è preoccupato in relazione al livello delle irregolarità non ancora recuperate o dichiarate irrecuperabili in Italia alla fine dell'esercizio finanziario 2009;
7. invita la Commissione a ritenere gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi delle irregolarità che devono ancora essere recuperati;
8. osserva che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di segnalare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni in merito all'irregolarità individuata; invita gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi necessari, anche razionalizzando le procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini stabiliti e ridurre lo scarto di tempo tra l'accertamento di un'irregolarità e la sua comunicazione; invita gli Stati membri, nella loro azione di contrasto alla frode, ad agire in primo luogo a tutela del denaro dei contribuenti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0176.

Mercoledì 6 aprile 2011

9. chiede quali iniziative ha preso la Commissione per contrastare l'aumento dei casi di sospetta frode, relativamente al loro numero e ai relativi importi, rispetto al numero complessivo dei casi di irregolarità registrati in Polonia, Romania e Bulgaria;

10. è preoccupato in relazione ai tassi di sospetta frode stranamente bassi di Spagna e Francia – tenuto conto in particolare delle dimensioni di tali paesi e del sostegno finanziario ricevuto – quali descritti dalla Commissione nella relazione TIF 2009; chiede quindi alla Commissione informazioni dettagliate sulla metodologia di comunicazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in tali Stati;

11. invita gli Stati membri che non abbiano ancora ratificato la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾ o i suoi protocolli ⁽²⁾ (gli strumenti TIF), vale a dire la Repubblica ceca, Malta e l'Estonia, a procedere senza indugi con la ratifica di tali strumenti giuridici; esorta gli Stati membri che abbiano ratificato gli strumenti TIF a impegnarsi maggiormente al fine di rafforzare le loro legislazioni penali dal punto di vista della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare ponendo rimedio alle esistenti carenze segnalate nella seconda relazione della Commissione sull'applicazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli (COM(2008)0077);

12. accoglie favorevolmente l'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità (IMS), un'applicazione sviluppata e supportata dall'OLAF, come anche i positivi sviluppi che ha comportato; è preoccupato quanto al fatto che la Commissione spieghi l'aumento del numero dei casi comunicati e l'incidenza finanziaria con l'entrata in funzione del nuovo sistema tecnologico di segnalazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento la metodologia dettagliata del sistema tecnologico di segnalazione recentemente posto in atto e a includerla nella relazione del prossimo anno; invita gli Stati membri a porre in atto integralmente l'IMS e a rispettare maggiormente i loro obblighi in materia di comunicazione delle informazioni;

13. chiede alla Commissione di includere nella sua relazione del prossimo anno l'importo delle irregolarità comunicate grazie all'impiego del nuovo sistema tecnologico di segnalazione in rapporto ai metodi di segnalazione tradizionali; invita gli Stati membri a migliorare la tempestività con cui le irregolarità vengono comunicate;

14. si rammarica ancora una volta – dati i seri dubbi riguardo alla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri – del fatto che la Commissione si adoperi di più per convincere il Parlamento europeo della necessità di introdurre un «rischio di errore tollerabile» che per persuadere gli Stati membri della necessità di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; invita la Commissione a dare al Parlamento europeo, cooperando con gli Stati membri ed elaborando una relazione appropriata in linea con il trattato, una garanzia ragionevole del fatto che tale obiettivo è stato raggiunto e che le azioni di lotta contro la frode vengono portate avanti in modo opportuno;

Entrate: Risorse proprie

15. è preoccupato in relazione all'importo delle frodi rispetto alle irregolarità nel settore delle risorse proprie in Stati membri quali l'Austria, la Spagna, l'Italia, la Romania e la Slovacchia, dal momento che la frode rappresenta più della metà del totale delle irregolarità in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a prendere tutte le misure del caso, ivi compresa una stretta cooperazione con le istituzioni europee, al fine di lottare contro tutte le cause delle frodi connesse ai fondi UE;

16. deplora le carenze evidenziate dalla Corte dei conti nel sistema nazionale di vigilanza doganale – in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di analisi di rischio per selezionare gli operatori e le importazioni su cui operare i controlli doganali – le quali aumentano il rischio di non individuazione di irregolarità che potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali (RPT); invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di vigilanza doganale e invita la Commissione a fornire il sostegno necessario a tal fine;

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1, GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1 e GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.

Mercoledì 6 aprile 2011

17. sottolinea il fatto che circa il 70 % di tutte le procedure doganali per le importazioni è semplificato, il che significa che esse hanno un impatto sostanziale sulla raccolta di RPT e sull'efficacia della politica commerciale comune; considera inaccettabile, in questo contesto, la mancanza negli Stati membri di controlli efficaci sulle procedure doganali semplificate per le importazioni, quale evidenziata nella relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2010, e invita la Commissione a indagare ulteriormente sull'efficacia di detti controlli negli Stati membri, e in particolare a esaminare i progressi compiuti nello svolgimento, da parte di questi ultimi, di audit ex-post, nonché a presentare al Parlamento, entro la fine del 2011, i risultati di tali indagini;

18. rileva l'esito delle indagini svolte dall'OLAF nel settore delle risorse proprie; è profondamente preoccupato quanto alla portata delle frodi che interessano merci importate dalla Cina e sollecita gli Stati membri a recuperare senza ritardi gli importi in questione;

19. si compiace dell'esito positivo dell'operazione doganale congiunta Diabolo II, che ha coinvolto funzionari doganali di 13 paesi asiatici e di 27 Stati membri dell'UE e che è stata coordinata dalla Commissione tramite l'OLAF;

20. accoglie favorevolmente gli accordi che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso con i fabbricanti di tabacco per combattere il commercio illegale di tale prodotto; ritiene che sia nell'interesse finanziario dell'UE continuare a operare per lottare contro il contrabbando di sigarette, che determina una perdita annua di entrate ai danni del bilancio dell'Unione stimata a circa un miliardo di EUR; esorta l'OLAF a continuare a svolgere un ruolo guida nei negoziati internazionali relativi a un protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco nel quadro dell'articolo 15 della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, cosa che contribuirebbe a combattere il commercio illegale nell'Unione; è del parere che i 500 milioni di EUR che le due società interessate – la «British American Tobacco» e la «Imperial Tobacco» – devono pagare dovrebbero essere usati dalla Commissione e dagli Stati membri interessati anche per rafforzare le misure antifrode;

Spese: Agricoltura

21. si compiace della conclusione della Commissione secondo cui la disciplina generale di comunicazione in questo gruppo di politiche è migliorata e la conformità agli obblighi è oggi del 95 %; invita gli Stati membri che non abbiano comunicato le loro informazioni a tempo debito (Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito) a porre rimedio con urgenza a tale situazione;

22. invita la Commissione a seguire da vicino la situazione in Spagna e in Italia, paesi che hanno comunicato, rispettivamente, il maggior numero di casi di irregolarità e l'ammontare più elevato in relazione a queste ultime, e a riferire al Parlamento europeo in merito alle misure specifiche che sono state prese per affrontare i problemi in questi due Stati membri;

23. invita la Commissione ad accertare se la disparità tra una spesa più elevata e un tasso minimo di irregolarità comunicate, e la considerevole differenza a livello dei tassi di irregolarità comunicate (Estonia 88,25 %; Cipro, Ungheria, Lettonia, Malta, Slovenia e Slovacchia 0,00 %) siano connesse all'efficacia dei sistemi di controllo, onde procedere a un riesame di detti sistemi;

24. è fortemente preoccupato quanto ai risultati dell'audit della Corte dei conti secondo cui i pagamenti per l'esercizio 2009 di questo gruppo di politiche sono stati inficiati da un errore materiale e i sistemi di supervisione e di controllo sono stati, in generale, a dir tanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti; si rammarica della constatazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sia in linea di principio ben concepito, la sua efficacia è inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, controlli incrociati incompleti o un follow-up delle anomalie incompleto o errato; invita la Commissione a seguire da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo predisposti negli Stati membri, al fine di garantire che le informazioni sul tasso di irregolarità per Stato membro forniscano un quadro realistico ed equo della situazione effettiva; invita la Commissione a porre rimedio alle carenze che compromettono l'efficacia del SIGC;

Mercoledì 6 aprile 2011

25. osserva che le cifre definitive possono essere determinate solo per gli esercizi finanziari considerati chiusi e che di conseguenza, ad oggi, l'esercizio finanziario più recente che possa essere considerato tale è il 2004;

26. si rammarica della situazione catastrofica relativa al tasso complessivo di recupero in questo gruppo di politiche, che nel 2009 è stato del 42 % sui 1 266 milioni di EUR non ancora recuperati alla fine dell'esercizio 2006; è particolarmente preoccupato per via dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui i 121 milioni di EUR recuperati nel periodo 2007-2009 dai beneficiari corrispondono a meno del 10 % dei recuperi totali; reputa tale situazione inaccettabile e invita tutti gli Stati membri ad affrontare il problema senza indugi; sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;

Spese: Politica di coesione

27. si rammarica del fatto che i dati contenuti nella relazione TIF 2009 non forniscano un quadro affidabile del numero di irregolarità e frodi in questo gruppo di politiche, dal momento che un elevato livello di irregolarità e/o di frode può semplicemente essere indice di una comunicazione e/o di sistemi antifrode efficaci;

28. è profondamente preoccupato in relazione al fatto che, in base a quanto riscontrato dalla Corte dei conti, i pagamenti per l'esercizio 2009 sono stati inficiati da un grave errore materiale (più del 5 %);

29. rileva che un'importante fonte di errori nella spesa relativa alla politica di coesione è rappresentata da gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici; chiede pertanto alla Commissione di proporre quanto prima una nuova legislazione volta a semplificare e ad aggiornare tali norme;

30. è profondamente preoccupato dinanzi alla constatazione della Corte dei conti secondo cui almeno il 30 % degli errori da essa riscontrati nel campione 2009 potrebbe essere stato individuato e corretto dagli Stati membri prima di certificare la spesa alla Commissione, sulla base delle informazioni che avevano a disposizione; invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di rafforzare i rispettivi meccanismi di rilevazione e di correzione;

31. invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sulle misure che sono state adottate relativamente alle irregolarità comunicate dagli Stati membri e individuate dalla Commissione in questo gruppo di politiche;

32. non giudica soddisfacente un tasso di recupero superiore al 50 % per il periodo di programmazione 2000-2006; sollecita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per recuperare gli importi irregolari e invita la Commissione ad agire al fine di garantire un tasso di recupero più elevato, dal momento che la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, come stabilisce l'articolo 317 TFUE;

Spese: Fondi di preadesione

33. è profondamente preoccupato dinanzi all'elevato tasso di sospetta frode constatato nel 2009 in Bulgaria in relazione al Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), tasso che, per l'intero periodo di programmazione, si attesta al 20 % e rappresenta la percentuale più elevata registrata in relazione a tutti i fondi analizzati (coesione e agricoltura); rileva che i controlli/gli interventi esterni hanno consentito di scoprire più casi di sospetta frode rispetto ai controlli/agli interventi interni; fa osservare che la Commissione ha assolto correttamente ai propri obblighi sospendendo i pagamenti a titolo di SAPARD nel 2008 e ha revocato tale sospensione il 14 settembre 2009 a seguito di accurati controlli; invita la Commissione a continuare a sorvegliare le autorità bulgare al fine di migliorare ulteriormente la situazione;

Mercoledì 6 aprile 2011

34. osserva che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Slovenia hanno un tasso di frode pari a zero per quanto riguarda il programma SAPARD e dubita dell'attendibilità delle informazioni comunicate o della capacità di individuazione delle frodi di tali Stati; sottolinea che tassi di frode bassi o vicini allo zero potrebbero denotare carenze nei sistemi di controllo e viceversa; sollecita la Commissione a fornire dati sull'efficacia dei meccanismi di controllo e a esercitare, insieme all'OLAF, un controllo più rigoroso sul modo in cui il denaro dell'UE viene speso;

35. reputa inaccettabile il bassissimo tasso di recupero per sospetta frode in relazione ai fondi di preadesione, che è solo del 4,6 % per l'intero periodo di programmazione, e invita la Commissione a mettere a punto un sistema efficace che consenta di risolvere tale situazione;

Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta alla corruzione

36. invita la Commissione, le competenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri a prendere misure e a prevedere risorse al fine di garantire che i fondi UE non siano soggetti a corruzione, ad adottare sanzioni dissuasive in caso di corruzione e frode constatata e ad accelerare la confisca dei proventi di attività criminose ricollegabili ai reati di frode, evasione fiscale e riciclaggio di denaro;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a progettare, porre in essere e sottoporre a valutazione periodica sistemi di appalto uniformi al fine di prevenire la frode e la corruzione, a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici, a stabilire i criteri su cui devono basarsi le decisioni in materia di appalti, nonché ad adottare e applicare sistemi per sottoporre a revisione, a livello nazionale, le decisioni di aggiudicazione, al fine di garantire trasparenza e responsabilità nel settore delle finanze pubbliche, e infine ad adottare e porre in atto sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;

38. accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici «Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; invita il Consiglio e la Commissione a finalizzare l'adozione della riforma della normativa di base dell'UE in materia di appalti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al più tardi entro la fine del 2012;

39. sollecita l'OLAF, a seguito della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno, a presentare nella sua prossima relazione annuale un'analisi dettagliata delle strategie e delle misure poste in atto da ciascuno Stato membro al fine di lottare contro la frode e di prevenire e individuare le irregolarità nell'utilizzo dei fondi europei, ivi compreso quando sono causate dalla corruzione; ritiene che una particolare attenzione andrebbe prestata all'esecuzione dei fondi agricoli e strutturali; è dell'avviso che la relazione, contenente 27 profili distinti per paese, dovrebbe analizzare l'approccio seguito dagli organi giudiziari e investigativi nazionali e la quantità e la qualità dei controlli effettuati, nonché le statistiche e le motivazioni adottate nei casi in cui le autorità nazionali non hanno formulato capi di imputazione a seguito di relazioni dell'OLAF;

40. ribadisce la richiesta che aveva formulato nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno sollecitando il Consiglio a finalizzare quanto prima la conclusione degli accordi di cooperazione con il Liechtenstein ed esortandolo a conferire alla Commissione il mandato a negoziare accordi antifrode con Andorra, Monaco, San Marino e la Svizzera;

41. sollecita la Commissione a prendere iniziative al fine di assicurare attraverso uno «sportello unico» la trasparenza dei beneficiari dei fondi UE; invita la Commissione a mettere a punto misure intese ad accrescere la trasparenza delle disposizioni giuridiche e a studiare un sistema in virtù del quale tutti i beneficiari di fondi UE sono resi pubblici sullo stesso sito web, indipendentemente dall'amministrazione che gestisce i fondi e sulla base di categorie standard di dati che tutti gli Stati membri devono trasmettere in almeno una

Mercoledì 6 aprile 2011

delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;

*

* *

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

Partiti politici a livello europeo e norme relativo al loro finanziamento

P7_TA(2011)0143

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2010/2201(INI))

(2012/C 296 E/07)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (partiti politici e fondazioni ad essi affiliate quali definiti all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento stesso) ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di finanziamento»), in particolare l'articolo 12,
 - vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei ⁽²⁾,
 - vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza, del 18 ottobre 2010, sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 ⁽³⁾ che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di finanziamento,
 - vista la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 che costituisce una versione rivista delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2010,
 - visti l'articolo 210, paragrafo 6, e l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0062/2011),
- A. considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea afferma che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», mentre il Parlamento e il Consiglio, conformemente all'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea determinano lo statuto di questi partiti e delle loro fondazioni politiche, in particolare le norme relative al loro finanziamento,

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

⁽³⁾ Modificata con decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° febbraio 2006 e del 18 febbraio 2008.